

Allegato c)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI CAMPI DI CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI MODENA

L'anno, questo giorno presso gli uffici comunali di Via
Galaverna 8,

TRA

Comune di Modena, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione
Comunale, per cui agisce, esclusivamente nella sua qualità
di....., nato/a a il,
residente, per quanto attiene il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,

E

....., nel seguito denominata/o anche “affidatario” o “gestore”, con sede
in, via, c.f., per il/la quale agisce
esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante, nato/a
a il,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Modena, come sopra rappresentato, affida a, anch'essa/o
come sopra rappresentata/o, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente
precisati nei patti seguenti, delposto in Modena,
via, denominato e di tutte le strutture ed
attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si
trova. L'area corrispondente all'impianto sportivo è evidenziata nella apposita
planimetria.

La gestione dell'impianto sportivo riguarda tutte le intere giornate siano esse feriali,
festive o prefestive e così per tutta la durata della convenzione.

Per il campo di calcio "Botti" la gestione, comprensiva di pulizie e custodia, è estesa
anche alla sala Polivalente costituita da un fabbricato attrezzato di 92 metri quadrati
circa oltre alle relative pertinenze cortilive, finalizzata ad essere utilizzata per dar

spazio a momenti di confronto, di socializzazione e di svago, attività di studio e formazione ai Soci dell'Associazione, oltre a essere a disposizione per attività ricreative e/o sociali a favore della collettività e dei cittadini in genere siano essi in forma organizzata e non.

Art. 2 – DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

La presente convenzione decorre dal ed ha la durata di anni 4 (quattro). Si da atto che scadrà il

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

Art. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA'

Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti. Il gestore, qualora ne sia sprovvisto, dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

Il gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività sportiva e all'Amministrazione Comunale oltre a quest'ultimo, anche il nominativo del direttore della gestione.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti riguardanti la gestione (bilanci compresi) qualora necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione.

Art. 4 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO

Il gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e irrigazione laddove presenti) secondo il calendario di utilizzo predisposto dall'Amministrazione Comunale. L'apertura e la chiusura dell'impianto e l'attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento riguarda anche le attività di allenamento e lo svolgimento di incontri e/o tornei calcistici debitamente autorizzati così pure ogni qualvolta richiesto dal Comune. Il gestore dovrà provvedere per lo svolgimento dei campionati promossi dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva secondo la distribuzione delle gare definita

congiuntamente dagli Enti stessi che l'Amministrazione fa propria. Il gestore dovrà inoltre effettuare a propria cura e spese ogni genere di pulizia sia ordinaria che straordinaria (compresi i vetri e le pulizie in quota) provvedendo anche alla sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, gli spogliatoi, uffici magazzini ecc... e le aree cortilive. Sono comprese anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali lavori presso l'impianto sportivo.

In termini di pulizia e sanificazione resta inteso anche il rispetto e l'applicazione maggiormente stringente in materia sanitaria in merito agli adempimenti e modalità previsti in materia di prevenzione al Covid - 19.

Il gestore provvederà a propria cura e spese a dotare i servizi igienici di carta igienica, sapone liquido, carta asciuga mani e, qualora previsto, anche delle soluzioni idro alcoliche disinfettanti per le mani.

Il gestore dovrà impedire l'accesso a persone non autorizzate.

Il gestore dovrà tenere apposito registro recante, giorno per giorno, i nominativi di coloro che frequentano l'impianto sportivo. Il trattamento dei dati raccolti dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679).

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostante che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 5 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Spetta all'Ufficio Sport del Comune di Modena stabilire, nell'ambito di un proprio piano di assegnazione, l'utilizzo dell'impianto per attività sia continuative che occasionali, nonché l'utilizzo per altre manifestazioni, anche a carattere extra-sportivo.

La gestione è riferita a tutto l'arco della giornata compresi i sabati, le domeniche e i festivi.

Per l'utilizzo dell'impianto a favore di soggetti diversi dal gestore, l'Ufficio Sport Comunale si riserva al massimo il 30% delle ore in cui è possibile svolgere attività presso l'impianto in orario extrascolastico precisando fin d'ora che queste non necessariamente saranno limitate solo a determinate fasce orarie o confinate a particolari giorni. L'Ufficio Sport stabilirà le fasce orarie e le giornate di competenza calcolandole secondo una provata ed equa distribuzione nel rispetto di quanto sopra.

Al di fuori di quanto sopra stabilito, tutto il resto della disponibilità dell'impianto è riservata alle attività sportive proprie del gestore qualora ne abbia necessità.

Tuttavia, nell'assegnazione delle giornate e spazi orari destinati all'attività sportiva del gestore, l'Ufficio Sport potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, l'esigenza dello stesso di disporre di un maggior numero di ore e/o giornate rispetto a quelle previste a suo favore accordandone una maggior quota. Anche il gestore potrà, se lo ritiene opportuno, rinunciare a determinati spazi orari e/o giornate per consentire l'utilizzo da parte di terzi.

Prevvia autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare Centri Estivi rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Sport entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune si riserva inoltre di autorizzare per ogni anno sportivo due eventi in forma gratuita e quattro eventi con rimborso forfettario da parte dell'organizzatore al gestore, nei termini stabiliti dal tariffario comunale vigente.

Il numero di giornate, anche festive, previste per gli eventi di cui sopra, impegnerà il gestore per numero massimo di sei.

Limitatamente all'annata sportiva 2021/2022, per la disponibilità dell'impianto necessaria allo svolgimento delle partite e quindi all'iscrizione al campionato FIGC, l'Ufficio Sport prevede di dare la priorità alle Associazioni/Società sportive che hanno avuto la disponibilità nell'annata sportiva 2020/2021. Per le successive annate, le squadre del gestore avranno sempre la precedenza nella disponibilità del campo di gioco per le partite così da consentire l'iscrizione dei campionati FIGC.

Nel caso l'impianto dovesse risultare non fruibile per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi anche con carattere di urgenza a cura del Comune, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'impianto secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale. Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

Art. 6 – CANONE – CORRISPETTIVO DI GESTIONE – TARIFFE

Il gestore corrisponderà, a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, la somma di €+ IVA per ogni anno sportivo, in unica soluzione, entro il 31 dicembre.

Tutte le entrate per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti spettano al Gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, applicando tariffe non superiori a quelle comunali vigenti, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti.

A titolo di corrispettivo per la gestione sono previsti Euro.....+ IVA che l'Amministrazione comunale erogherà al gestore per ogni anno sportivo entro il 31 dicembre.

Art. 7 - RISPETTO DELLE NORME E CODICI, DIVIETI, AUTORIZZAZIONI

a) Codice etico

Il gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria rientrante nel Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna e ad adoperarsi per aderire a tale codice finalizzato a creare un circuito di strutture sportive che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltretutto di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell'uso di integratori alimentari. Resta inteso l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

b) Codice di comportamento

Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale dell'affidatario o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 744 del 15/12/2020, entrambi visionabili sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti>

c) Privacy

Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a

conoscenza. A tal fine il soggetto gestore verrà nominato, se previsto, Responsabile esterno del trattamento dei dati.

d) rispetto delle norme e delle leggi

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare le leggi, norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti anche locali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo e gestione di impianti sportivi.

e) Divieti di installazione e utilizzo improprio dell'impianto

Non è consentita la costruzione di nuovi manufatti e/o fabbricati, l'installazione di nuove attrezzature anche sportive e/o strutture varie anche temporanee senza preventiva autorizzazione Comunale. Così pure, senza apposita autorizzazione Comunale, non è possibile modificare gli impianti elettrici, idrici o termici esistenti. Tanto meno è possibile, senza apposita autorizzazione, prelevare energia elettrica, gas o acqua per iniziative diverse da quelle stabilite per il normale funzionamento dell'impianto. Non è consentita inoltre la formazione di calore al di fuori del sistema esistente e comunque non è consentito l'impiego di fiamme libere.

f) Permessi e autorizzazioni in caso di eventi

Sono in carico all'affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Asl, Siae, Vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande. Resta inteso che tali manifestazioni/eventi devono essere preventivamente autorizzati anche dall'Ufficio Sport Comunale.

Il mancato rispetto di una o più prescrizioni di cui al presente articolo, può essere causa sufficiente per dare luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 8 - PRATICABILITÀ DELL'IMPIANTO

Le soste annuali e le interruzioni occasionali di attività sono così disciplinate:

- a) per le attività agonistiche la sosta invernale si attua secondo quanto previsto dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva;
- b) per l'agibilità del campo di calcio per attività agonistica ufficiale vale quanto previsto dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva;
- c) sull'agibilità del campo per attività di allenamento decide il gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – MANUTENZIONE

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli di minuta manutenzione e di quelli di seguito declinati a carico del gestore.

E' in carico e a spese del gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura. Pertanto il gestore dovrà effettuare gli interventi necessari per assicurare la cura del verde, la cura dei vialetti e delle aree cortilive, la manutenzione delle piccole essenze arboree come siepi e cespugli e delle alberature in genere fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c).

In caso di nevicate è in carico e a spese del gestore lo sgombero della neve dalle pertinenze al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere almeno i vari fabbricati dell'impianto.

E' anche compito del gestore rimuovere ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

a) Minuta manutenzione

Gli interventi di minuta manutenzione a carico del gestore sono quantificati in Euro 1.500,00 iva esclusa per ogni anno solare riferito a 12 mesi. Nel periodo settembre - dicembre 2021 tale somma è ridotta ad Euro 500,00 iva esclusa e nel periodo gennaio - agosto 2025 tale somma è ridotta ad Euro 1.000,00 iva esclusa. Raggiunta la spesa, il resto della minuta manutenzione che dovesse rendersi necessaria, sarà in carico all' Amministrazione Comunale. Gli interventi dovranno comunque essere autorizzati e rendicontati. Per quanto possano rientrare nella minuta manutenzione diversi tipi di intervento a concorrenza della spesa sopracitata, a solo titolo di esempio, ancorchè non esaustivo, rientrano senz'altro la sostituzione di neon e lampadine negli spogliatoi, servizi igienici, uffici, magazzini. Rientrano pure la riparazione di rubinetteria, sifoni, sblocco intasamenti bagni e fori di sgrondo docce, sostituzione diffusori docce, accessori bagni, sostituzioni di battiscopa, riparazione maniglie e serrature, riparazioni di recinzioni e cancelli, sostituzione mattonelle, piccoli tinteggi e modeste riprese di intonaco, riparazione plexiglass panchine ecc...

b) Arredi

Sono a carico e a spese del gestore, qualora necessario, la sostituzione di arredi rotti o vetusti degli spogliatoi (es. sedie, panchine e attaccapanni, armadietti, mensole spogliatoi a norma di legge ecc..). Nel caso emerga l' esigenza del gestore di installare o sistemare dispenser fissi per erogazione del sapone liquido e/o phone

asciugacapelli, questi tipi di interventi restano in carico dell'affidatario. Tali strumenti dovranno essere installati seguendo le prescrizioni di legge e, ancorchè forniti dal gestore, diventeranno di proprietà del Comune e rimarranno presso l'impianto sportivo. In ogni caso, prima di procedere, occorrerà la preventiva autorizzazione Comunale.

c) Alberi

Sono a carico del gestore le necessarie cure e manutenzioni affinché gli alberi conservino condizioni di sicurezza e stabilità. Sono a carico e a spese del gestore, previa autorizzazione del servizio comunale competente, l'abbattimento di piante secche o il taglio di rami secchi o pericolosi e il loro smaltimento. Qualora gli interventi manutentivi riguardanti piante ancora in condizioni vegetative comportino una spesa particolarmente onerosa (superiore a Euro 1.500,00 iva esclusa) il gestore presenterà all'Amministrazione Comunale appositi preventivi corredati da una relazione tecnica circa le necessità ravvisate anche a carattere organico e complessivo. In tal caso il Comune valuterà i documenti e lo stato di fatto e potrà partecipare alle spese manutentive di tali piante ancora vitali ai sensi dell'art. 13 o intervenire direttamente secondo quanto ritenuto opportuno fermo restando che resterà in capo al gestore la spesa di Euro 1500,00 iva esclusa per gli interventi oggetto dei singoli preventivi ritenuti maggiormente convenienti.

d) Derattizzazione/disinfestazione

Sono a carico e spese del gestore la rimozione, secondo le norme previste, di vespe, api, insetti vari, ratti, talpe, rettili, volatili ecc..). Il gestore osserverà le prescrizioni previste per contrastare il proliferare della zanzara tigre con interventi a proprio carico.

e) Attrezzature sportive

Sono a carico e a spese del gestore la sistemazione/riparazione delle attrezzature e strumentazioni sportive funzionali allo svolgimento dell'attività nonché la fornitura di nuove attrezzature che si rendessero necessarie anche a causa della necessità di sostituire quelle esistenti sia per la loro vetustà o perchè non più rispondenti alle norme di sicurezza (porte da calcio grandi o piccole, fisse o mobili, reti porte da calcio ecc....). Le installazioni e forniture dovranno essere corredate dalle necessarie certificazioni a norma di legge e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

f) Campi di gioco

Sono a carico e a spese del gestore:

campi in erba naturale

- lo sfalcio e la rasatura del manto erboso;
- la raccolta e lo smaltimento dell'erba tagliata;
- il livellamento e rullatura dei campi da gioco;
- la bonifica in occasione di ristagni d'acqua anche attraverso l'aggiunta di sabbia e torba;
- la semina di erba idonea al campo di gioco;
- l'irrigazione in modi e tempi opportuni al fine di favorire la produzione di idoneo manto erboso;
- la concimazione, qualora necessaria per accelerare la ricrescita dell'erba, a condizione che non venga a contatto con i frequentatori del campo o non sia per essi nociva;
- interventi per areare il terreno di gioco;
- la segnatura del campo di gioco.

campi in erba sintetica

- la pulizia, congrua bagnatura, spazzolatura, segnatura del campo di gioco con ripristino dell'eventuale scolorimento righe compresa la fornitura e la posa del materiale per eventuali reintegri dell'intaso prestazionale, come previsto da regolamento LND Standard al fine dell'ottenimento della riomologazione del campo di gioco.

Nel caso il campo di gioco in erba naturale necessiti di un intervento strutturale per la completa rigenerazione/sistemazione del terreno/campo, potrà essere valutata la compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione comunale. Resta inteso che l'intervento non potrà essere realizzato senza la preventiva autorizzazione Comunale.

Le condizioni dei campi di calcio devono essere mantenute in condizioni di decoro e sicurezza, ben livellati e scevri da ostacoli che possano mettere a rischio l'attività dei praticanti.

g) Pozzi

Per gli impianti sportivi che hanno in dotazione un pozzo per l'irrigazione, sono a carico del gestore gli adempimenti e le spese relative alla concessione.

h) Omologazione campi

E' a carico del gestore la tempestiva richiesta presso gli Enti competenti affinché i

campi di gioco mantengano in essere l'omologazione per la disputa delle partite in relazione ai campionati possibili e previsti presso il campo.

Sono a carico del gestore le spese e gli interventi previsti per dare corso alle prescrizioni dettate dagli Enti in sede di sopralluogo (es. protezione di pali, marciapiedi, muretti, recinzioni ecc..) compreso il pagamento delle spese/tariffe anche Amministrative previste da tali Enti per le pratiche relative alla omologazione.

i) Grondaie e pluviali

E' in carico e a spese del gestore la periodica pulizia delle grondaie e pluviali (almeno 2 volte l'anno: fine autunno e inizio primavera) al fine di scongiurare infiltrazioni di acqua piovana nei fabbricati.

Si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

Art. 10 – UTENZE

Sono a carico del Comune di Modena le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione ai sensi di quanto previsto. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente ecc...) è considerato certamente inadempienza contrattuale.

Tuttavia, al fine di attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore e/o refrigerazione/condizionamento, secondo una corretta taratura che tenga conto dell'attività svolta ma al tempo stesso di una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata, è previsto che il gestore non indugi nel richiedere l'intervento del soggetto conduttore dell'impianto di riscaldamento/refrigerazione/condizionamento ogni volta necessario. Provvederà a contattarlo anche ripetutamente al fine di modificare la regolazione della congrua temperatura e comunque in caso di malfunzionamenti. L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore al dato di consumo storico dell'impianto, potrà chiederne conto al gestore che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11 – RESPONSABILITA' E SICUREZZA

a) Prescrizioni generali

Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Modena, relativa al servizio affidato e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal gestore.

Il gestore solleva il Comune di Modena da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

b) Altre prescrizioni per il rispetto delle norme in materia di sicurezza

Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Altresì il Gestore è tenuto a fornire al Comune di Modena

all'atto della sottoscrizione della convenzione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi al fine di verificare eventuali interferenze con le lavorazioni di manutenzione straordinaria.

E' in capo al gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l'impianto è idoneo ad ospitarle), il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- prima dell'inizio di qualsiasi evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
- devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità.

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;

- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
 - attrezzature ed impianti di spegnimento;
 - sistema di evacuazione fumi e calore;
 - impianti elettrici di sicurezza;
 - porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
- Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.

c) Protezioni e messa in sicurezza di parti eventualmente pericolose

Qualora presso l'impianto, o comunque presso i campi di gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi (buche, uncini, spuntoni, sporgenze di radici, pali e/o muretti a bordo campo non protetti ecc..) è compito del gestore provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite segnalazioni ecc..).

d) Tribune

Le tribune in struttura metallica prefabbricata a componenti modulari, qualora presenti presso l'impianto, dovranno essere regolarmente collaudate. Saranno consegnati al gestore i certificati di avvenuto collaudo. E' in capo al gestore la spesa e il compito di incaricare un tecnico abilitato che dovrà rilasciare i nuovi certificati di collaudo alla loro scadenza o in alternativa segnalare la non agibilità di tali tribune.

Ogni responsabilità per l'utilizzo delle tribune è a carico del gestore.

In mancanza del certificato di collaudo in corso di validità non è ammesso l'utilizzo di tali tribune.

e) Protocolli sanitari (Covid - 19)

Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi. L'

effettiva disponibilità dell'impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo potrà subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.

f) Polizza assicurativa

Il gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione. Pertanto il gestore dovrà dotarsi, mantenendola in vigore per tutta la durata della convenzione, di polizza assicurativa RCT/RCO stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:

- il soggetto gestore dell'impianto quale contraente;
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività relativa all'affidamento della gestione;
- un massimale unico minimo di Euro 1.000.000,00.

Art. 12 - DEFIBRILLATORI E ALTRI MEZZI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO

a) Defibrillatori

Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di installazione e posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso. E' altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l'accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.

L'utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell'uso dell'impianto sportivo, può essere autorizzato dal gestore previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.

Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l'impianto per assistere una persona colpita da malore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l'utilizzo del defibrillatore.

Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.

Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall'uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.

b) Altri mezzi e strumentazioni

Per svolgere le varie funzioni (es. pulizie, sfalci, segnature campi, ecc...) il gestore potrà dotarsi di propri mezzi ed attrezzature. Le macchine, attrezzature, attrezzi, strumentazioni, di proprietà comunale, qualora presenti/in dotazione presso la struttura, potranno essere impiegati dal gestore a titolo gratuito qualora ritenuti utili ed idonei tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In tal caso la responsabilità per ogni danno od incidente durante la loro custodia ed utilizzo sarà in capo al gestore. Sarà in capo al gestore la manutenzione ordinaria di tali attrezzature e strumentazioni e la loro manutenzione straordinaria/riparazione fino ad una spesa di Euro 3.000,00 iva esclusa.

Nel caso il gestore non intenda prendere in carico determinate attrezzature e/o strumentazioni lo segnalerà per iscritto all'Ufficio Sport Comunale e provvederà alla loro riconsegna e/o allocazione nel luogo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Comune di Modena, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni. Qualsiasi tipo di intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà anche valutare, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare sull'impianto, un prolungamento della gestione in ragione della consistenza dell'investimento finalizzato a rigenerare o ammodernare l'impianto fermo restando il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto che

dovrà essere approvato con apposita deliberazione e previo adeguamento del rapporto convenzionale.

Art. 14 – PUBBLICITÀ

Il gestore e gli altri utilizzatori dell'impianto potranno esercitare attività di pubblicità a favore di terzi esclusivamente nelle ore di utilizzo dell'impianto stesso purchè nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e normative anche locali in materia fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali che ne derivano.

Per le installazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti; La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- in caso di violazione del “Codice di Comportamento del Comune di Modena”;
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- nei casi previsti al precedente articolo 7;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che

partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

Art. 17– MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

Art. 18 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
- in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Modena.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni, anche di futura emanazione, contenute negli atti adottati in materia dal Comune.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione ed eventuale registrazione del presente atto sono a carico del gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

Per
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Modena
.....